

da restituire firmato



GENERALI VITA

Tariffa UC/0

Polizza collettiva n. **61972**

B

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

fra **GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI** (codice fiscale n. **90000180314**) che agisce per conto dei propri soci, in seguito denominato: la "Contraente"

e **GENERALI VITA S.P.A.**, in seguito denominate: la "Società"

premesse

- che la Contraente intende stipulare una polizza di assicurazione a tariffa di capitalizzazione, con conversione in rendita a scadenza, aperta a tutti i propri soci iscritti attuali e futuri (dipendenti delle Assicurazioni Generali in servizio o in quiescenza), loro coniugi (o situazioni similari) conviventi o loro vedove/i, che lo richiedessero, allo scopo di costituire un unico piano pensionistico integrativo volontario ad accumulo pluriennale a favore degli stessi;
- che la Società è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore;

viene stipulato, con effetto dal 1° gennaio 2001, il seguente contratto per l'assicurazione collettiva dei soci attuali e futuri (dipendenti delle Assicurazioni Generali in servizio o in quiescenza), loro coniugi (o situazioni similari) conviventi e loro vedove/i, in seguito denominati: "assicurati".

Le garanzie alle quali si riferisce il presente contratto sono regolate esclusivamente:

- dalle condizioni contrattuali che seguono;
- dalla Clausola di Rivalutazione e relativo Regolamento GESAV (Allegato I);
- dai tassi utilizzati per la determinazione della rendita (Allegato II);
- dalle disposizioni legislative in materia;
- da eventuali appendici al contratto stesso.

Direzione: 31021 Mogliano Veneto (TV), via Maroccheghe, 14 - t.p. 536 Mestre - tel. 0415 492 111 / 0415 494 111 - fax 041 942 909

Generali Vita S.p.A. - Sede legale: 34132 Trieste, via Machiavelli, 4 - cap. soc. € 45.900.000 - R.I. Trieste, TS - 2000 - 3510 REA, Trieste 116339
C.F. 05898191001 - P. IVA 00995100328 - Impresa aut. esercizio assic. provv. ISVAP 23 ottobre 2000, n. 1724 (G.U. 2.11.2000 n.256)



Art. 1 - Impegni della Contraente

La Contraente si impegna a far partecipare all'assicurazione collettiva di cui al presente contratto tutte le persone definite in premessa, che sottoscrivano lo specifico atto di adesione.

La Contraente fornirà alla Società, di volta in volta, l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione e l'ammontare del relativo premio da versare.

La Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società la richiesta di cessazione dalla garanzia assicurativa di ciascun assicurato indicando gli estremi della posizione individuale, la data di esclusione e il motivo della cessazione, al fine di determinare la prestazione contrattualmente prevista e liquidabile in relazione alla fattispecie. Essa si impegna, inoltre, a fornire alla Società ogni altro tipo di documentazione che dalla Società stessa fosse richiesta per l'inserimento degli assicurandi nella collettiva o per il pagamento delle prestazioni garantite.

Art. 2 - Impegni della Società

La Società si impegna a fornire le prestazioni richieste, in relazione agli assicurati di cui in premessa, mediante l'impiego dei versamenti ricorrenti in base alla tariffa UC/0 - a tassi puri: *tariffa di capitalizzazione a premi unici ricorrenti con rivalutazione del capitale a tasso tecnico nullo, con opzione di conversione in rendita a scadenza.*

Il tasso di premio di tariffa è pari a 1.

La Società rilascerà alla Contraente, per ciascun versamento, un'unica quietanza relativa ai premi complessivamente pagati accompagnata da un'Appendice-distinta, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati i partecipanti alla collettiva che hanno effettuato i versamenti e riportate le prestazioni e i premi riferentisi a ciascuno di essi.

L'età sarà determinata in anni e mesi, ponendo convenzionalmente il giorno e il mese di nascita di ciascun assicurato al 1° del mese immediatamente successivo a quello effettivo.

A ciascun anniversario di rivalutazione verranno inoltre rilasciati alla Contraente i certificati riassuntivi individuali riportanti le prestazioni complessivamente maturate da ogni assicurato fino a quella data.

Art. 3 - Prestazioni assicurate

La Società, nei limiti dei premi versati per ciascun assicurato, garantisce:

- a) in caso di vita dell'assicurato alla scadenza della propria posizione individuale, fissata da ciascun assicurato al momento dell'inserimento nella collettiva ed espressa in anni interi: la liquidazione di un unico capitale pari alla somma delle singole tranches di capitale di volta in volta assicurate e rivalutate in base alle condizioni di rivalutazione eventualmente riconosciute; la prestazione acquisita in forma di capitale potrà essere convertita, totalmente o parzialmente, in una rendita vitalizia eventualmente reversibile a favore della persona designata, pagabile in rate mensili posticipate;

b) in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza pattuita: la liquidazione ai beneficiari di un importo pari alla riserva matematica maturata alla data della liquidazione.

Su richiesta dell'assicurato, pervenuta tramite la Contraente, la data di scadenza potrà essere posticipata o anticipata e darà luogo al ricalcolo delle prestazioni con criteri attuariali.

Qualora, alla data di scadenza prefissata di cui al punto a), l'assicurato non richiedesse la liquidazione della prestazione pattuita, la scadenza verrà posticipata di anno in anno.

Art. 4 - Modalità di pagamento dei premi e decorrenza delle assicurazioni

I premi, relativamente ai nuovi ingressi e per i versamenti successivi, avranno decorrenza dal giorno in cui avviene l'effettivo incasso da parte della Società.

Il versamento minimo è previsto in lire 300.000 (pari ad euro 154,94).

Art. 5 - Pagamento della rendita

L'assicurato può richiedere, almeno tre mesi prima della scadenza pattuita e per il tramite della Contraente, di convertire il capitale liquidabile in una rendita vitalizia che sarà determinata in base ai coefficienti di conversione adottati dalla Società.

La facoltà di conversione in rendita viene concessa qualora la singola rata di rendita non risulti inferiore a lire 300.000 (pari ad euro 154,94).

L'importo della rendita si ottiene moltiplicando l'ammontare da convertire di cui all'Art. 3, lettera a), per il coefficiente, di cui all'Allegato II al presente contratto, corrispondente all'età - calcolata e rettificata come ivi indicato - dell'assicurato. Il pagamento della rendita è previsto in rate mensili posticipate.

L'assicurato potrà richiedere, sempre per il tramite della Contraente e nel rispetto del limite temporale sopraccitato, il pagamento in rateazione diversa.

L'assicurato potrà inoltre richiedere, tramite la Contraente, la conversione della rendita vitalizia annua di opzione in:

a. una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

oppure

b. in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore della persona designata.

Art. 6 - Rivalutazione minima garantita

Ad integrazione di quanto previsto dalla lettera A) - Misura della Rivalutazione, della Clausola di Rivalutazione (Allegato I), è prevista una rivalutazione minima annua garantita sulle prestazioni assicurate pari alla differenza fra il 2,50% ed il tasso tecnico adottato per il contratto (nullo per la tariffa UC/0 e 2,50% per i tassi di conversione del capitale in rendita annua vitalizia).

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nella misura del "tasso massimo d'interesse garantibile nelle polizze di assicurazione sulla vita", saranno applicate al presente contratto sui versamenti di premio successivi alla prima ricorrenza annuale posteriore alla data delle modifiche stesse, sia per quanto riguarda la misura della rivalutazione garantita, sia per il tasso tecnico applicato per il calcolo dei valori di conversione in rendita per tutti gli ingressi successivi.

Art. 7 - Beneficiari

Beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita dell'assicurato alla scadenza, l'assicurato medesimo;
- b) in caso di premorienza, salvo diversa indicazione fornita dall'assicurato al momento dell'inclusione in garanzia o salvo diversa designazione successiva, sempre effettuata tramite la Contraente, gli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato;
- c) in caso di prestazione in forma di rendita, l'assicurato.

In ogni caso tutti i pagamenti verranno effettuati per il tramite della Contraente.

Art. 8 - Riscatto

L'assicurato, trascorso almeno un anno dall'ingresso in assicurazione, potrà richiedere per il tramite della Contraente - il riscatto di quanto maturato nella propria posizione assicurativa.

L'importo liquidabile sarà pari alla riserva matematica esistente.

Sul valore di riscatto sopra definito verranno applicate le ritenute fiscali in base alle norme vigenti al momento della liquidazione. Il riscatto potrà essere esercitato anche parzialmente.

L'operazione di riscatto non è ammessa durante il godimento della rendita.

Art. 9 - Prestiti

Nessun prestito può essere accordato sul valore della polizza.

Art. 10 - Tasse e imposte

Le eventuali tasse e imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società e in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico degli assicurati o dei beneficiari aventi diritto.

Art. 11 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto ha effetto dalle ore 0 del 1° gennaio 2001 per una durata di anni cinque. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguali periodi successivi salvo disdetta, di una delle parti contraenti, che dovrà essere comunicata con preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Resta inteso che, in caso di disdetta, vengono fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto in termini e competente l'Autorità Giudiziaria che ha giurisdizione sulla sede, residenza o domicilio elettivo della Contraente oppure del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 - Clausola finale

Eventuali modifiche alla tariffa applicata al presente contratto, richieste dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, verranno applicate ai premi versati dopo l'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Mogliano Veneto, 2 gennaio 2001

CONTRAENTE

GENERALI VITA S.P.A.



Allegato I

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE E REGOLAMENTO GESAV**1) CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento "GESAV" e dalle disposizioni di cui alle successive lettere A) e B).

A) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara, entro la fine di ogni mese il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Speciale determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

La certificazione di cui al punto 2) del seguente Regolamento viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

La Società stabilisce inoltre l'aliquota di partecipazione da attribuire alle assicurazioni in vigore, aliquota che non può essere inferiore all'80%.

L'aliquota di partecipazione - denominata "aliquota di retrocessione" - del presente contratto, al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale è stabilita nella misura del 98%, senza l'applicazione di alcun rendimento minimo trattenuto dalla Società.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene moltiplicando l'aliquota di partecipazione per il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale (tenuto conto del minimo trattenuto) nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico adottato la differenza fra il rendimento attribuito al contratto e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

Nel caso di prestazioni in forma di capitale erogate nel presente contratto in data diversa dal mese di ricorrenza annuale, il rendimento finanziario ai fini del calcolo del rendimento attribuito è costituito dal rendimento conseguito dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di esercizio della prestazione pattuita.

B) Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni anniversario della data di ricorrenza la prestazione garantita (capitale o rendita assicurati) viene rivalutata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle prestazioni in termini, comprensive degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Qualora la decorrenza delle singole assicurazioni sia fissata in data diversa dalla data di ricorrenza annuale, la rivalutazione avverrà in pro-rata temporis. Analogamente si procederà per rivalutazioni di assicurazioni in forma di capitale aventi scadenze diverse da tale data, fermo restando le previsioni di cui all'ultimo comma del precedente punto A).

2) REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV. La gestione della GESAV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della GESAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa. Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Allegato II

**VALORI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA
 PAGABILE IN RATE MENSILI POSTICIPATE (Tavole GENERALI 98 PSL - tasso tecnico 2,5%)**
 valore della rendita per lire/euro 1.000 di capitale

Età*	Maschi	Femmine	Età*	Maschi	Femmine
50	46,02818	41,30404	61	59,68428	51,25735
51	46,94824	41,98075	62	61,42969	52,52533
52	47,91868	42,69289	63	63,27799	53,87518
53	48,94454	43,44433	64	65,23963	55,31649
54	50,02757	44,23688	65	67,32321	56,86040
55	51,17412	45,07454	66	69,53804	58,51494
56	52,38851	45,95936	67	71,89377	60,29418
57	53,67619	46,89650	68	74,40478	62,20943
58	55,04273	47,89029	69	77,08997	64,28547
59	56,49443	48,94459	70	79,95725	66,54684
60	58,04026	50,06698			


* età rettificata in base alla Tabella di age-shifting

TABELLA DI AGE-SHIFTING

Maschi			Femmine		
nati da	a	shift	nati da	a	shift
	30/06/21	3,5		30/06/29	2,5
01/07/21	30/06/30	3	01/07/29	30/06/36	2
01/07/30	30/06/34	2,5	01/07/36	30/06/40	1,5
01/07/34	30/06/38	2	01/07/40	30/06/44	1
01/07/38	30/06/40	1,5	01/07/44	30/06/48	0,5
01/07/40	30/06/44	1	01/07/48	30/06/52	0
01/07/44	30/06/47	0,5	01/07/52	oltre	-0,5
01/07/47	30/06/52	0			
01/07/52	30/06/58	-0,5			
01/07/58	oltre	-1			

Le tavole demografiche Generali 98PSL comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting.
 Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.
 Per età e tipologie di rendita diverse da quelle riportate, i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta della Contraente.

da restituire firmato



GENERALI VITA

Polizza collettiva n. 61972

B

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE N. 1

al contratto n. 61972 stipulato in data 2 gennaio 2001 tra il GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e GENERALI VITA S.p.A..

Ad integrazione di quanto indicato nell'Allegato I - *Clausola di Rivalutazione e Regolamento Gesav*, del contratto in termini, si concorda che con effetto immediato l'assicurando, al momento del suo inserimento in polizza, avrà facoltà di scegliere una delle Gestioni Speciali previste per il presente contratto, con le modalità e i criteri previsti dal "**Regolamento delle Gestioni Speciali**" che alleghiamo alla presente Appendice e che sostituisce quello riportato nel precitato Allegato I, al contratto in parola, in base alla quale la Società riconoscerà la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.

Nello specifico "Atto di Adesione" l'assicurando dovrà quindi indicare quale delle Gestioni Speciali previste venga applicata alla sua polizza.

Le Gestioni Speciali, attualmente previste per la polizza collettiva in termini, sono la "**GESAV**" (già indicata nel precitato Allegato I al contratto) e la "**GEVAL/EURO**".

Per ogni Gestione Speciale verrà mantenuta una separata amministrazione, assegnando un diverso numero di identificazione. Al suddetto numero, preceduto da quello della collettiva in termini, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 6 settembre 2002

CONTRAENTE

(timbro e firma)

GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

GENERALI VITA S.p.A.

Allegato I all'Appendice n. 1**REGOLAMENTO DELLE GESTIONI SPECIALI**

Il regolamento che segue è comune a tutte le "GESTIONI SPECIALI" offerte dalla Società al momento della sottoscrizione del presente contratto.

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome *GESTIONE SPECIALE*.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della *GESTIONE SPECIALE*.
La *GESTIONE SPECIALE* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26.3.87 e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
2. La *GESTIONE SPECIALE* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della *GESTIONE SPECIALE* al presente Regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla *GESTIONE SPECIALE*, il rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE*, quale descritto al seguente al punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società, sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE* per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della *GESTIONE SPECIALE* di competenza di quell'esercizio al valore medio della *GESTIONE SPECIALE* stessa.
Per risultato finanziario della *GESTIONE SPECIALE* di devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della *GESTIONE SPECIALE* - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella *GESTIONE SPECIALE* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella *GESTIONE SPECIALE* per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della *GESTIONE SPECIALE* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della *GESTIONE SPECIALE*.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella *GESTIONE SPECIALE*. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE*, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Polizza collettiva n. 61972

B

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE N. 1

al contratto n. 61972 stipulato in data 2 gennaio 2001 tra il GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e GENERALI VITA S.p.A..

Ad integrazione di quanto indicato nell'Allegato I - *Clausola di Rivalutazione e Regolamento Gesav*, del contratto in termini, si concorda che con effetto immediato l'assicurando, al momento del suo inserimento in polizza, avrà facoltà di scegliere una delle Gestioni Speciali previste per il presente contratto, con le modalità e i criteri previsti dal "**Regolamento delle Gestioni Speciali**" che alleghiamo alla presente Appendice e che sostituisce quello riportato nel precitato Allegato I, al contratto in parola, in base alla quale la Società riconoscerà la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.

Nello specifico "Atto di Adesione" l'assicurando dovrà quindi indicare quale delle Gestioni Speciali previste venga applicata alla sua polizza.

Le Gestioni Speciali, attualmente previste per la polizza collettiva in termini, sono la "**GESAV**" (già indicata nel precitato Allegato I al contratto) e la "**GEVAL/EURO**".

Per ogni Gestione Speciale verrà mantenuta una separata amministrazione, assegnando un diverso numero di identificazione. Al suddetto numero, preceduto da quello della collettiva in termini, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 6 settembre 2002

CONTRAENTE
(timbro e firma)

GENERALI VITA S.p.A.

14971
14972

REGOLAMENTO DELLE GESTIONI SPECIALI

Il regolamento che segue è comune a tutte le "GESTIONI SPECIALI" offerte dalla Società al momento della sottoscrizione del presente contratto.

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome *GESTIONE SPECIALE*.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della *GESTIONE SPECIALE*.
La *GESTIONE SPECIALE* è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26.3.87 e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
2. La *GESTIONE SPECIALE* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della *GESTIONE SPECIALE* al presente Regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla *GESTIONE SPECIALE*, il rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE*, quale descritto al seguente al punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società, sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE* per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della *GESTIONE SPECIALE* di competenza di quell'esercizio al valore medio della *GESTIONE SPECIALE* stessa.
Per risultato finanziario della *GESTIONE SPECIALE* di devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della *GESTIONE SPECIALE* - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella *GESTIONE SPECIALE* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella *GESTIONE SPECIALE* per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della *GESTIONE SPECIALE* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della *GESTIONE SPECIALE*.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella *GESTIONE SPECIALE*. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della *GESTIONE SPECIALE*, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

AL GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI
SEZIONE DI

ATTO DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 61972 / (SOCI/CONIUGI)
(nuovo contratto da 06.09.2002, GEVAL/EURO)

Il/La sottoscritto/a (Codice Fiscale)
Cognome e nome
nato/a il a residente a
(cap) in via N. Telefono

DICHIARA, in quanto:

- **SOCIO/A** di codesto " Gruppo Aziendale Anziani delle Assicurazioni Generali ", di aderire alla Convenzione N° 61972 / (SOCI/CONIUGI), di cui è pienamente a conoscenza - da Voi stipulata con Generali Vita S.p.a.- riguardante una polizza assicurativa di capitalizzazione a premio unico con opzione di conversione in rendita a scadenza;

DICHIARA altresì che: (barrare la casella corrispondente alla posizione dell'aderente)

trattasi di **NUOVA ADESIONE** alla presente collettiva;

anche se GIA' INSERITO/A nella collettiva, trattasi di **NUOVA POSIZIONE** a tutti gli effetti;

la scadenza dell'assicurazione è fissata in anni interi (minimo uno, con spostamento automatico della scadenza);

è GIA' ASSICURATO/A nella collettiva n. 61972 / con la polizza n., sulla quale intende fare un **ULTERIORE VERSAMENTO** per la durata residua.

- Il pagamento, tramite codesto " Gruppo Aziendale Anziani delle Assicurazioni Generali " contraente del contratto N° 61972, dell'importo corrispondente al premio (**minimo Euro 155,00**) avverrà in unica soluzione, con versamento alla firma del presente atto tramite assegno bancario **OPPURE** tramite bonifico bancario sul c/c n. 85003 della Banca Generali di Trieste (ABI=03075, CAB=02200) con la causale: "premio su polizza collettiva n. 61972 /", intestati a Generali Vita S.p.a., per complessivi:

€ (euro)

La decorrenza assicurativa avrà effetto dalla data dell'effettivo incasso, da parte di Generali Vita S.p.a., del premio.

- In caso di premorienza designa quali beneficiari gli eredi legittimi testamentari o legittimi, oppure:

.....
.....
.....

(luogo e data)

(firma)

NULLA OSTA DA PARTE DELLA CONTRAENTE

DECORRENZA ASSICURATIVA:

da restituire firmato



GENERALI VITA

Polizza collettiva n. 61972

B

Contraente: GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI

APPENDICE N. 2

al contratto n. 61972 stipulato in data 2 gennaio 2001 tra il GRUPPO AZIENDALE ANZIANI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI e GENERALI VITA S.p.A..

Ad integrazione di quanto indicato nell'Appendice n. 1 dd. 6 settembre 2002, del contratto in termini, si concorda che con effetto immediato l'assicurando, al momento del suo inserimento in polizza, avrà facoltà di scegliere una delle Gestioni Speciali previste per il presente contratto, che sono la "GESAV", la "GEVAL/EURO" e la "GEVAL/DOLLARI".

Per ogni Gestione Speciale verrà mantenuta una separata amministrazione, assegnando un diverso numero di identificazione. Al suddetto numero, preceduto da quello della collettiva in termini, le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti relativi al presente contratto.

Fermo il resto.

Mogliano Veneto, 19 dicembre 2002

CONTRAENTE

(timbro e firma)

GRUPPO ANZIANI delle "GENERALI"

GENERALI VITA S.p.A.